

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 85 DEL 28.4.2021

PRESENTI: KOSTNER, DONEI, CANCLINI, DEVILLE E RAMUS

ASSENTE: NESSUNO

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER GLI ESERCIZI 2021-2023.

L'Assessore al bilancio e alla programmazione riferisce:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e al fine di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni trentini con l'ordinamento finanziario provinciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali; a decorrere dal 2017, quindi, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

VISTO l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]"*.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9/2 del 16.3.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento unico di Programmazione 2021-2023, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e i relativi allegati;

CONSIDERATO che secondo quanto prevede l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che come dispone il principio contabile n. 10 concernente la programmazione di bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il PEG è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; per i restanti Comuni è facoltativo ma ne viene auspicata l'adozione anche in forma semplificata;

VISTO che il piano esecutivo di gestione (PEG), come indicato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP), rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;

- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

CONSIDERATO che il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati; costituisce inoltre un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione;

VISTO lo schema di PEG come proposto dal segretario generale anche sulla base delle proposte sollecitate e pervenute dai responsabili dei servizi e dei settori;

CONSIDERATO che il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente; gli obiettivi gestionali inoltre, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano esecutivo di gestione (PEG) del Comune di Moena, relativo agli esercizi 2021/2023 (Allegato A) con il quale vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei servizi (Centri di Responsabilità), che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare evidenza che:
 - a) le competenze assegnate ai suddetti funzionari, da esercitarsi mediante determinazione ed altri atti aventi rilevanza esterna, anche con potere di spesa, sono individuate specificatamente nelle diverse Missioni e Programmi previsti dal PEG nonché nella parte generale del documento, fermo restando che la loro competenza si sostanzia in tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico nonché in atti applicativi o di esecuzione di precedenti provvedimenti che operavano scelte di fondo rinviandone, appunto, ad altro organo l'attuazione specifica;
 - b) il Segretario generale ed i Responsabili dei Settori, quali Centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, mentre i responsabili

dei Servizi (Centri di spesa) rispondono delle procedure di organizzazione dei fattori produttivi ed assumono responsabilità di procedimento, di istruttoria e del raggiungimento degli specifici obiettivi secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Piano Esecutivo di gestione;

c) con il P.E.G. sono assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione, somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi nonché le risorse per far fronte alle spese fisse dovute da contratti in corso, ammortamento mutui, imposte e tasse, personale, con il budget di settore;

3. di dare atto che rimangono in capo alla Giunta comunale alcuni atti che non sono riconducibili ai budget di settore; con l'approvazione del P.E.G. vengono individuate, relativamente ai diversi settori, anche le competenze rimesse alla Giunta, integrando eventualmente quanto stabilito nella parte generale del documento e da altre norme regolamentari ovvero da altri atti di indirizzo; sono individuate inoltre, nella parte generale del PEG, ulteriori specifiche competenze assegnate al Sindaco;
4. di evidenziare che:
 - nel caso in cui il P.E.G. non preveda per alcune dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano l'esercizio dei poteri di gestione del responsabile del Settore di merito, la Giunta, adotta i relativi atti di indirizzo, da formalizzarsi con specifico provvedimento deliberativo o con conchiuso debitamente formalizzato e comunicato ai responsabili;
 - i Capiservizio, prima di dare corso a spese (lavori e forniture) non contemplati nei predetti atti programmatici o comunque in provvedimenti approvati ovvero previsti solo in modo generico dovranno segnalare preventivamente la necessità dell'intervento alla Giunta (o all'Assessore competente) ed attendere indicazioni per la prosecuzione della procedura di spesa;
5. di inviare, a cura dell'Ufficio Segreteria, copia del PEG allegato ai capisettore e capiservizio;
6. di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti e di pubblicare in Amministrazione trasparente;
7. di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell'art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.